



*Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop*

Approvato il 25.09.2020
In vigore dal 01.01.2021

AGGIUNTA III DEL REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2017

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 2017

Art. 11a	Continuazione dell'assicurazione facoltativa	1
Art. 55.8	Prelievo anticipato	2
Art. 55.9	Prelievo anticipato	2
Art. 74	Entrata in vigore	2

Art. 11a Continuazione dell'assicurazione facoltativa

- 11a.1 Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può chiedere la prosecuzione della sua previdenza fino all'età di pensionamento tecnica.
- 11a.2 La persona assicurata chiede la continuazione dell'assicurazione per iscritto. La sua richiesta deve pervenire alla CPV/CAP al più tardi entro 30 giorni dall'uscita, unitamente alla prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La persona assicurata deve inoltre indicare nella sua richiesta se desidera la continuazione dell'assicurazione facoltativa come assicurazione completa o come assicurazione di rischio.
- 11a.3 Nel caso di assicurazione completa facoltativa, tutti i contributi compresi gli accrediti di vecchiaia e i contributi di risparmio sono a carico della persona assicurata. Nel caso di assicurazione di rischio facoltativa, la persona assicurata paga i contributi di rischio e le spese amministrative.
- 11a.4 L'assicurazione rimane invariata e si basa sull'ultimo salario annuo determinante prima dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 11a.5 I contributi ordinari ai sensi dell'articolo 27 e gli eventuali accrediti retroattivi esigibili sono interamente a carico della persona assicurata. I contributi devono essere versati in anticipo ogni tre mesi. La persona assicurata deve pagare anche gli eventuali contributi di risanamento.
- 11a.6 La continuazione dell'assicurazione facoltativa si estingue
- a) in caso di morte o d'invalidità,
 - b) al raggiungimento dell'età di pensionamento tecnica,
 - c) all'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza se l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari comporta il trasferimento di oltre $\frac{2}{3}$ della prestazione d'uscita dovuta,
 - d) in caso di disdetta da parte della persona assicurata per la fine del trimestre successivo,
 - e) in caso di disdetta da parte della CPV/CAP se i contributi arretrati non vengono pagati entro 30 giorni.
- 11a.7 La cessazione parziale della continuazione dell'assicurazione si verifica quando, all'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti meno di $\frac{2}{3}$ della prestazione d'uscita dovuta. Il salario annuo determinante per la continuazione dell'assicurazione facoltativa viene ridotto proporzionalmente alla prestazione d'uscita trasferita.

- 11a.8 Se la continuazione dell'assicurazione facoltativa è durata più di due anni, le prestazioni assicurative saranno erogate sotto forma di pensione e la prestazione d'uscita non potrà essere prelevata o costituita in pegno per la proprietà d'abitazione ad uso proprio.
- 11a.9 Una disdetta parziale nel senso di un pensionamento parziale non è possibile.
- 11a.10 Se la continuazione dell'assicurazione facoltativa si estingue prima dell'età di pensionamento tecnica e comporta l'erogazione di una pensione di vecchiaia, possono insorgere diritti contemplati nel regolamento sul pensionamento anticipato. Essi spettano alle persone assicurate che, prima della richiesta di continuazione dell'assicurazione facoltativa, lavoravano presso un'impresa affiliata alla CPV/CAP. L'art. 11a cpv. 7 si applica per analogia.
- Per l'aumento della prestazione di vecchiaia, questi diritti dipendono dal versamento del datore di lavoro esigibile al momento del trasferimento alla continuazione dell'assicurazione facoltativa a seconda degli anni di servizio e dell'età di pensionamento a tale data.
 - Per la pensione sostitutiva temporanea, questi diritti dipendono dal salario annuo determinante al momento del trasferimento alla continuazione dell'assicurazione facoltativa e dagli anni di servizio maturati fino a quella data.
 - Se il pensionamento anticipato avviene in seguito a una disdetta parziale e al conseguente trasferimento a un nuovo istituto di previdenza, le prestazioni si riducono proporzionalmente.

Art. 55 Prelievo anticipato

- 55.8 La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato per il finanziamento della sua abitazione in proprio. La possibilità di rimborso si estingue con l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia, al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento tecnica, con l'insorgere di un evento di previdenza oppure con il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- 55.9 La persona assicurata deve rimborsare il prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni se vende o cede diritti di partecipazione economicamente equivalenti ad una vendita della sua proprietà abitativa. Se al decesso della persona assicurata non è dovuta nessuna prestazione, gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato.

Art. 74 Entrata in vigore

- 74.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 74.2 Esso sostituisce il regolamento d'assicurazione in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 74.3 Le prestazioni della CPV/CAP già in corso al 1° gennaio 2021 non sono toccate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CPV/CAP

**Cassa pensione Coop
Dornacherstr. 156**

**Casella postale 2550
4002 Basilea**

Telefono 061 336 67 00

Fax 061 336 74 25

E-mail vorsorge@cpvcap.ch

www.cpvcap.ch